

ogni ulteriore mio discorso in proposito; quindi lascio ad esso la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Mocenni, ministro della guerra. La spiegazione chiara sta nella legge fondamentale, perchè questo caso del matrimonio civile lo ha preveduto. Se l'onorevole Mecacci l'avesse sott'occhi leggerebbe queste prole:

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere avuto il Regio assentimento, sarà revocato. » (*Interruzioni*).

Mecacci. Mi scusi, onorevole ministro, permetta che chiarisca bene il mio concetto. Io non ho parlato degli ufficiali i quali abbiano contratto matrimonio civile senza le condizioni e le forme volute dalla legge civile, dei quali, del resto, si è parlato nell'articolo 1 del presente disegno di legge. Io ho parlato degli ufficiali i quali, avendo già contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, prima della promulgazione di questa legge, continuino in questa unione soltanto, dopo questa promulgazione medesima. Ripeto quindi il quesito: gli ufficiali che per molte e diverse cause, le quali vi possono essere, non approfitteranno di questo indulto, non dimanderanno il Regio assentimento per contrarre matrimonio civile, potranno continuare a rimanere nell'esercito?

La questione, onorevoli colleghi, è grave, io non parlo per intralciare la discussione; mi duole mandarla ancora un poco in lungo, poichè non vedo l'ora che sia finita, e questo disegno di legge, tanto discusso e tanto combattuto, sia approvato; ma non scansiamo le difficoltà, non facciamoci illusioni, stiamo rigorosamente al tema, provvediamo a quanto è necessario e opportuno: l'articolo aggiuntivo, che io vi ho proposto, è quello che ci vuole per evitare scandali nuovi, per evitare che la legge attuale sia frustrata nel suo scopo e nei suoi effetti. Pensateci un poco e provvedete.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fanti.

Fanti. Se qualcuno di voi, onorevoli colleghi, fosse ancora titubante nel votare la presente legge, ritenendo forse che l'indulto non sia sufficiente a sanare le piaghe del passato, ed anche che quest'articolo non abbia un effetto completo, credo che possa votare questa legge con animo sicuro, giacchè

l'articolo secondo provvede a che non si rinnovino più i matrimoni irregolari.

Certo, signori, nessuna legge ha potuto o potrà mai impedire le infrazioni alla legge stessa. Come il Codice penale non impedisce nè gli assassinii, nè i furti, nè le infrazioni alle leggi civili e sociali, così neanche l'articolo 2 potrà mai impedire che vi siano matrimoni illegali. Ma è indubitato che con questo articolo 2 noi mettiamo in mano al ministro della guerra un'arma potente per reprimere il rinnovarsi delle infrazioni alle leggi vigenti. I provvedimenti ora esistenti, all'atto pratico si sono mostrati insufficienti a tale repressione. Fino dal 1891, il ministro della guerra, generale Pelloux, introduceva nel paragrafo 226 del regolamento di disciplina militare un'aggiunta; (questo articolo 226 era quello che parlava del concubinato). Questa aggiunta era la seguente:

« Il matrimonio religioso non può essere menomamente una attenuante del concubaggio, essendo esso stesso da considerarsi come una gravissima mancanza da sottoporsi sempre al Consiglio di disciplina, quando venga ufficialmente accertato. »

Vediamo quali furono le conseguenze di questa disposizione. Furono queste, che gli ufficiali, i quali risultava avere contratto un matrimonio col solo vincolo religioso, venivano bensì sottoposti al Consiglio di disciplina; ma poichè la loro mancanza non poteva considerarsi che come una *mancanza disciplinare*, così questi ufficiali erano tutt' al più passibili di collocamento in aspettativa per un dato tempo più o meno lungo.

Questa punizione dunque di collocamento in aspettativa non cancellava il fatto del matrimonio contratto. Questo ufficiale, scontata la pena, rientrava nel corpo. Che cosa avveniva? Avveniva che l'ufficiale rientrava in una condizione falsa, cioè con l'aggravante, che, se prima questa condizione poteva essere non nota agli ufficiali, ora invece era nota a tutti.

L'inutilità di questo provvedimento era talmente evidente che il ministro generale Pelloux nell'anno dopo 1892 emanava una circolare, nella quale, premesso che riteneva necessario studiare il modo di regolarizzare, per quanto era possibile, lo stato delle cose allora esistente, dava norme sul modo di contenersi ai comandanti dei corpi e dei capi di servizio verso quegli ufficiali, che